

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
E DI DIRITTO COMPARATO

IO

Direttori

Gabriele CRESPI REGHIZZI

Università degli Studi di Pavia

Girolamo MONTELEONE

Università degli Studi di Palermo

Nicola PICARDI

“Sapienza” Università Di Roma

Gianfranco RICCI

“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna

Mario SERIO

Università degli Studi di Palermo

Comitato scientifico

Viviana BATTAGLIA

Università degli Studi di Palermo

Emanuela BENANTI

Università degli Studi di Palermo

Renzo Riccardo CAVALIERI

Università “Ca’ Foscari” di Venezia

Giorgio COLOMBO

Università degli Studi di Palermo

Giuseppe GIAIMO

Università degli Studi di Palermo

Rosario PETRUSO

Università degli Studi di Palermo

Federico RUSSO

Università degli Studi di Palermo

Guido SMORTO

Università degli Studi di Palermo

Domitilla VANNI DI SAN VINCENZO

Università degli Studi di Palermo

Salvatore ZIINO

Università degli Studi di Palermo

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DI DIRITTO COMPARATO

La collana si propone di raccogliere e portare a conoscenza del pubblico dei lettori saggi di diritto processuale civile, di diritto comparato e di diritto processuale comparato, in modo da offrire un quadro quanto più vasto e articolato delle predette discipline giuridiche. La collana si propone altresì di incoraggiare ed incrementare l'apporto di giovani studiosi.



Vai al contenuto multimediale

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.

Piera Pellegrinelli

**Sinteticità e chiarezza
degli atti processuali**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1114-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2018

Straight thinking -
a skill inseparable from good writing

GARNER, *Legal writing in Plain English*

15 Capitolo I *Considerazioni sistematiche*

1.1 Premessa introduttiva: finalità generale dell'indagine. Stato della questione, metodologia della ricerca e prospettive d'indagine, 15 - 1.2. Oggetto dell'indagine: gli "atti processuali". Nozione, 18 - 1.3. I requisiti di contenuto-forma degli atti processuali, 21 - 1.4. La forma orale quale possibile alternativa alla forma scritta per gli atti processuali?, 24 - 1.5. Come la forma scritta e la forma orale incidono sullo sviluppo del procedimento, 29 - 1.6. L'avvento dell'informatica (e non solo): il problema dell'eccessiva lunghezza degli atti processuali, 30 - 1.7. La nozione di "sinteticità" quale manifestazione della proporzionalità tra le questioni da affrontare e l'estensione dell'atto che le esamina, 36 - 1.8. La sinteticità quale principio che si declina in modo flessibile a seconda della tipologia di controversia, 38 - 1.9. La sinteticità quale principio a tutela del diritto di difesa, 40 - 1.10. La nozione di "chiarezza", 41 - 1.11. Sinteticità e chiarezza: termini distinti che sottendono a concetti diversi, 46 - 1.12. L'evoluzione degli atti processuali: l'avvento del processo civile telematico, 48 - 1.13. La sinteticità e la chiarezza come nuovo requisito di contenuto-forma degli atti processuali, 52 - 1.14. Conclusioni, in una prospettiva *de iure condendo*: il rispetto del principio di sinteticità e chiarezza deve costituire elemento di validità ed efficacia dell'atto processuale, 57.

61 Capitolo II *I plurimi provvedimenti dell'autorità giudiziaria*

2.1. L'utilizzo del termine "forma" avuto riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Finalità della ricerca, 62 - 2.2. La forma dei provvedimenti del giudice nel codice di rito del Regno d'Italia, 639 - 2.3. (*Segue*) Il decreto e l'ordinanza, 65 - 2.4. (*Segue*) La sentenza, 70 - 2.5. Prime conclusioni relative al Codice del 1865: assenza di una netta demarcazione dell'ambito d'applicazione di ciascun provvedimento, 77 - 2.6. I provvedimen-

ti nel Codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443: discontinuità nella continuità, 80 - 2.7. Assenza di una netta demarcazione del campo d'applicazione dei provvedimenti, 88 - 2.8. La motivazione non è più in grado di giustificare il sistema di tripartizione dei provvedimenti, 93 - 2.9. Il contraddittorio quale elemento che consente di accogliere un sistema fondato sulla bipartizione dei provvedimenti, 102 - 2.10. La legittimazione ad agire quale elemento ininfluyente per giustificare plurimi provvedimenti, 104 - 2.11. Impossibilità di fondare l'esistenza di plurimi provvedimenti in relazione all'autorità giudiziaria legittimata alla pronuncia, 108 - 2.12. Irrilevanza del "luogo" della pronuncia del provvedimento, 110 - 2.13. Il "contenuto" del provvedimento quale elemento che nel tempo ha di fatto creato una maggiore commistione fra i provvedimenti: l'esempio del procedimento sommario di cognizione, 113 - 2.14. Irrilevanza della modalità di notificare il destinatario della pronuncia del provvedimento, 117 - 2.15. L'efficacia e stabilità dei provvedimenti quale elemento che ha perso il suo ruolo distintivo dei provvedimenti: il caso dei provvedimenti cautelari e, ancora, del procedimento sommario di cognizione, 119 - 2.16. L'ago della bilancia: i mezzi di contestazione dei provvedimenti quale criterio orientatore per il legislatore nella scelta del provvedimento. Un'errata soluzione, 123 - 2.17. Rilevanza della forma dei provvedimenti in relazione all'efficacia del processo, 129 - 2.18. *De iure condendo*: proposta di riforma della forma dei provvedimenti, al fine di accogliere la soluzione basata sulla bipartizione dei provvedimenti, 132.

Capitolo III

Sinteticità e chiarezza nei provvedimenti del giudice quale nuovo requisito di contenuto-forma

3.1. Premessa. Finalità dell'indagine, 138 - 3.2. Il codice di procedura civile del 1865: sentenze ampollose, caratterizzate da un lessico sovrabbondante. Nullità della sentenza che richiama i motivi di altra sentenza, 139 - 3.3. L'odierno codice di rito: inversione di tendenza, pur in presenza di poche disposizioni e nella mancanza di un quadro organico, 143 - 3.4. L'utilizzo dei termini "succinto", "conciso" e "sommario": diversi fra loro, ma sinonimi, 152 - 3.5. Il codice di rito: assenza di un principio che sancisca, in generale, la sinteticità e la chiarezza dei provvedimenti, 155 - 3.6. Le spinte a favore del riconoscimento di un principio di sinteticità e chiarezza: il ruolo di rilievo svolto dai Presidenti della Suprema Corte di cassazione e dalla giurisprudenza, 156 - 3.7. Le indicazioni formulate dai Presidenti della Suprema Corte di cassazione a favore della

sinteticità e chiarezza dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria, 157 - 3.8. Il ruolo della giurisprudenza: l'indicazione di strumenti che in concreto consentono di redigere un provvedimento giudiziale sintetico e chiaro, 162 - 3.9. Giustificabilità del principio di sinteticità e chiarezza dei provvedimenti pur alla luce della sempre più incalzante tendenza del legislatore ad adottare forme semplificate di pronunce, *rectius* ordinanze, 165 - 3.10. Giustificabilità del principio di sinteticità e chiarezza anche in presenza di funzioni diverse del provvedimento, 166 - 3.11. Uno sguardo *aliunde*, l'esperienza del processo amministrativo: espresso riconoscimento del requisito di contenuto-forma di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice, pur in mancanza sia di un criterio concreto da adottare e sia di un apparato sanzionatorio, 168 - 3.12. L'esperienza europea e l'attenzione al *clear language*, 173 - 3.13. Svolta verso l'introduzione di modelli per i provvedimenti assunti nel giudizio di legittimità: il Protocollo 15 dicembre 2016, 175 - 3.14. L'attività degli Osservatori: poche indicazioni, *focus* sugli atti processuali delle parti, 176 - 3.15. Il D.D.L. Berruti: proposta volta a sancire il principio di sinteticità e chiarezza anche per i provvedimenti del giudice, 179.

181

Capitolo IV

L'evoluzione degli atti delle parti: può affermarsi la necessità di un nuovo requisito di contenuto-forma?

4.1. Premessa metodologica: l'utilizzo del termine "forma" avuto riguardo agli atti delle parti nel processo civile. Finalità della ricerca, 182- 4.2. L'atto della parte quale scritto difensivo nel Codice di rito del 1865, 182 - 4.3. La forma scritta quale elemento di continuità degli atti di parte nell'odierno codice di rito, 187 - 4.4. Il problema dell'eccessiva lunghezza degli atti di parte, 190 - 4.5. Il processo amministrativo quale processo "pilota" nell'affrontare il problema della lunghezza degli atti di parte, 192 - 4.6. (*Segue*) Adozione del criterio dimensionale, plasmato a seconda delle caratteristiche della singola controversia, 199 - 4.7. La chiarezza nel processo amministrativo, 201 - 4.8. Il processo civile: assenza di una norma di carattere generale che sancisca il principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, 202 - 4.9. (*Segue*) Impossibilità d'individuare *aliunde* il fondamento dell'esistenza del principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile, 204 - 4.10. Un approccio decisamente più timido, le raccomandazioni, 206 - 4.11. L'esperienza degli Osservatori. L'Osservatorio di Milano: il possibile accordo fra parti e giudice, 208 - 4.12. (*Segue*) L'Osservatorio di Torino e la proposta di standardizzazione degli atti, 212 - 4.13.

(*Segue*). L'Osservatorio di Reggio Emilia *versus* la prolissità degli atti, 214- 4.14. Prime conclusioni: l'effetto *moral suasion* dei protocolli elaborati dagli Osservatori, un caso di *soft law*, 215 - 4.15. Il rito di cassazione: adozione del criterio dimensionale per gli atti di parte, 220 - 4.16. Prime conclusioni: incoerenza dei Protocolli, in relazione all'apparato sanzionatorio, 226 - 4.17. Il processo civile telematico: necessità ontologica della sinteticità degli atti di parte, 227 - 4.18. Il Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti: presa di posizione a favore di una "tutela obbligatoria", in danno della "tutela reale", 228 - 4.19. (*Segue*) Rigetto del criterio quantitativo, 231 - 4.20. Le pronunce giurisprudenziali: tentativo di applicare il principio di sinteticità e chiarezza nel processo civile e di sanzionare l'atto processuale eccessivamente lungo e ridondante, 232 - 4.21. *De iure condendo*: tentativo del legislatore di codificare il principio di sinteticità e chiarezza, 237 - 4.22. Considerazioni sul d.d.l. c.d. Berruti: mancanza di un idoneo apparato sanzionatorio, 241.

243 Capitolo V

L'esperienza d'oltralpe con riferimento agli atti di parte

5.1. Premessa: prosecuzione nell'indagine con un necessario sguardo al diritto comparato, 243- 5.2. Le istituzioni comunitarie: la Corte di Giustizia dell'Unione europea, 244 - 5.3. (*Segue*) Il Tribunale dell'Unione europea, 248 - 5.4. (*Segue*) La Corte europea dei diritti dell'uomo, 253 - 5.5. Prime conclusioni: l'esperienza comunitaria adotta il criterio di sinteticità e chiarezza, quale contenuto-forma indispensabile per l'atto di parte, 256 - 5.6. L'esperienza francese dei *contrats de procédures*: l'accordo delle parti quale elemento cardine, 257 - 5.7. L'ordinamento giuridico svizzero, 260 - 5.8. Il sistema giuridico statunitense, 262.

267 Capitolo VI

Modalità di estrinsecazione del principio di sinteticità e chiarezza ed apparato sanzionatorio con riguardo agli atti delle parti

6.1. Necessità di adottare un nuovo requisito di contenuto-forma degli atti processuali di parte, volto a garantirne la sinteticità e la chiarezza. Piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, di requisiti formali per l'accesso alla giustizia, 268- 6.2. Modalità di

estrinsecazione del requisito di sinteticità e chiarezza, 271 - 6.3. (*Segue*) Mera enunciazione del principio di sinteticità e chiarezza: via sconsigliata perché comporta il serio rischio di una sua disapplicazione, 272 - 6.4. (*Segue*) Potere al giudice di stabilire le declinazioni in concreto del principio di sinteticità e chiarezza: soluzione sconsigliata perché discrezionale, 273 - 6.5. (*Segue*) Adozione di un criterio quantitativo: percorribile solo se inteso in senso flessibile, 274 - 6.6. (*Segue*) La via dei protocolli o formulari: ammissibile solo se ancorata ad una fonte normativa, anche di rango secondario, 278 - 6.7. Necessità di adottare uno o più rimedi sanzionatori per garantire il rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, 281 - 6.8. (*Segue*) L'invito alla regolarizzazione degli atti di parte: rischio di procrastinare la durata del processo, 283 - 6.9. (*Segue*) Adozione di sanzioni sul piano deontologico: via che sprona ulteriormente il difensore al rispetto del principio, 285 - 6.10. (*Segue*): Adozione di una sanzione pecuniaria: soluzione adottabile previa modifica dell'art. 92 c.p.c., 287 - 6.11. (*Segue*) L'inammissibilità dell'atto di parte che viola i principi di sinteticità e chiarezza: scelta rigorosa, 292 - 6.12. (*Segue*) La nullità: via sconsigliata, comporta il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi processuali, 294 - 6.13. Possibili soluzioni *de iure condendo* in relazione all'apparato sanzionatorio, 295.

299

Capitolo VII

Modalità di estrinsecazione del principio di sinteticità e chiarezza ed apparato sanzionatorio con riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria

7.1. In relazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. *De iure condendo*: proposta volta ad accogliere anche per i provvedimenti del giudice il requisito di contenuto-forma di sinteticità e chiarezza, 299 - 7.2. Individuazione dei possibili criteri di declinazione in concreto del principio di sinteticità e chiarezza, 307 - 7.3. *De iure condendo*: necessità di prevedere un apparato sanzionatorio nel caso di mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza, 315.

319

Bibliografia

Considerazioni sistematiche

SOMMARIO: 1.1. Premessa introduttiva: finalità generale dell'indagine. Stato della questione, metodologia della ricerca e prospettive d'indagine, 15 - 1.2. Oggetto dell'indagine: gli "atti processuali". Nozione, 18 - 1.3. I requisiti di contenuto-forma degli atti processuali, 21 - 1.4. La forma orale quale possibile alternativa alla forma scritta per gli atti processuali?, 24 - 1.5. Come la forma scritta e la forma orale incidono sullo sviluppo del procedimento, 29 - 1.6. L'avvento dell'informatica (e non solo): il problema dell'eccessiva lunghezza degli atti processuali, 30 - 1.7. La nozione di "sinteticità" quale manifestazione della proporzionalità tra le questioni da affrontare e l'estensione dell'atto che le esamina, 36 - 1.8. La sinteticità quale principio che si declina in modo flessibile a seconda della tipologia di controversia, 38 - 1.9. La sinteticità quale principio a tutela del diritto di difesa, 40 - 1.10. La nozione di "chiarezza", 41 - 1.11. Sinteticità e chiarezza: termini distinti che sottendono a concetti diversi, 46 - 1.12. L'evoluzione degli atti processuali: l'avvento del processo civile telematico, 48- 1.13. La sinteticità e la chiarezza come nuovo requisito di contenuto-forma degli atti processuali, 52 - 1.14. Conclusioni, in una prospettiva *de iure condendo*: il rispetto del principio di sinteticità e chiarezza deve costituire elemento di validità ed efficacia dell'atto processuale, 57.

1.1. Premessa introduttiva: finalità generale dell'indagine. Stato della questione, metodologia della ricerca e prospettive d'indagine

Ormai da tempo, sia negli scritti¹ sia nei dibattiti², si discorre della tematica della sinteticità³ e chiarezza degli atti processuali,

¹ Il termine "scritto" è utilizzato per indicare: provvedimenti normativi; proposte di legge; pronunce giurisprudenziali e, non da ultimo, saggi di dottrina.

² Sia accademici, sia presso le istituzioni parlamentari e forensi.

³ Osserva G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853, che la problematicità risale al processo greco, ove gli avvocati

riferendosi, in primo luogo, agli atti confezionati dalle parti e, anche se con meno dovizia di dettagli (e di attenzione), dall'autorità giudiziaria⁴.

Il presente lavoro s'interroga sul principio di sinteticità e chiarezza degli atti, al fine di comprendere il ruolo dello stesso all'interno dell'ordinamento giuridico.

Il punto di partenza è rappresentato dallo stato della legislazione attuale - volgendo, ancor prima, uno sguardo al Codice di procedura civile del 1865 - con l'obiettivo di verificare se possa dirsi attualmente codificato il principio di sinteticità e chiarezza.

In caso di risposta negativa occorre vagliare l'opportunità⁵ di un suo inserimento nel nostro ordinamento giuridico e le relative modalità attuative.

dovevano contenere le loro difese entro la durata di una clessidra d'acqua; modello poi ripreso anche dal processo romano. L'attenzione all'utilizzo del tempo emerge in modo chiaro anche da alcuni passi di il Giovane. Ad esempio, si vedano: PLIN., *Epist.*, 2.11.14 «dominai tuttavia i sentimenti e i pensieri e cominciai a parlare, con consenso da parte altrui pari alla mia trepidazione. Parlai per la durata di quasi cinque ore, giacché alle dodici clessidre molto ampie che mi erano state accordate se ne dovettero aggiungere quattro». Per la traduzione si è utilizzato PLINIO IL GIOVANE, *Lettere ai familiari*, introduzione e commento di Luciano Lenaz, I, libri I-IX, Milano 2000, 157. Ed ancora: Plin., *Epist.*, 4.9.9-10: «la notte, come suol avvenire con le battaglie, mise fine alla mia arringa. Avevo parlato per tre ore e mezza; avevo diritto a un'altra ora e mezza. Giacché avendo per legge diritto l'accusa a sei ore, all'accusato ne erano state concesse nove; questi aveva diviso il tempo fra me e colui che avrebbe parlato dopo di me, in modo che a me spettassero cinque ore e a lui le restanti». Per la traduzione si è utilizzato PLINIO IL GIOVANE, *Lettere ai familiari*, introduzione e commento di Luciano Lenaz, I, libri I-IX, Milano 2000, 301.

⁴ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1989, XXIII ss., evidenziava l'importanza di considerare unitamente i giudici e gli avvocati con riguardo alla formazione degli atti processuali. L'Autore osservava che: «qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, l'inesorabile complementarietà, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni: solo se i giudici e gli avvocati saranno disposti ad accorgersi della stretta comunanza delle loro sorti, che li costringe, uniti ad uno stesso dovere, ad innalzarsi o ad avvilitarsi insieme, potranno collaborare tra loro con quello spirito di comprensione e di estimazione che attutisce gli urti del dibattito e snoda, sotto il calore della indulgenza umana, gli incagli dei peggiori formalismi». Considerazione unitaria che, purtroppo, non risulta essere al momento realizzata, atteso che, per come osserva B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1086, «mentre la tendenza legislativa nei confronti della sentenza è stata ed è nel senso della semplificazione, quella che interessa gli atti di parte va di certo nella direzione opposta».

⁵ *Contra*: M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 454, per il quale «la prima considerazione è che siamo di fronte ad un chia-

Una prima problematicità attiene alla formulazione in concreto del predetto principio, al fine di declinarlo nello specifico: chiarezza e sinteticità sono termini ontologicamente astratti in relazione ai quali si pone una certa difficoltà a fornirne idonea declinazione in concreto⁶.

Un secondo campo d'indagine è rappresentato dalla verifica circa l'opportunità di prevedere delle misure sanzionatorie volte a garantire il rispetto dello stesso. In caso di risposta positiva, sarà necessario scandagliare tutti i possibili strumenti e cercare di capire quale (o quali) possano, in concreto, garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo civile.

L'indagine, per potersi dire esaustiva, prenderà in considerazione le normative esistenti in altri ordinamenti giuridici, affinché le soluzioni ivi accolte possano fungere da esempio o, quanto meno, da spunto di riflessione, per individuare la soluzione più idonea, avuto riguardo alle peculiarità del processo civile italiano.

Oltremodo rilevanti, al fine d'investigare compiutamente la materia, le proposte maturate nell'ambito degli Osservatori civili; le considerazioni svolte dal Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero della Giustizia⁷, e le raccomandazioni formulate - con precipuo riferimento al giudizio di legittimità - dai Presidenti della Suprema Corte di cassazione.

Il panorama si presenta da subito vivace, ricco di spunti e di riflessioni, e mostra che la tematica comincia ad essere presa seriamente in debita considerazione.

ro esempio di enfaticizzazione della banalità. [...] La enfaticizzazione consiste allora nel prendere questa regoletta ed assolutizzarla come se si trattasse di un principio fondamentale dell'ordinamento, il che pare francamente eccessivo».

⁶ M. SANINO, *La «sinteticità» degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *Foro it.*, 2015, V, 382.

⁷ Il gruppo di lavoro è stato istituito con decreto del Ministro della giustizia del 9 febbraio 2016; poi modificato con decreti emanati il 28 luglio ed il 19 ottobre 2016. In via di prima battuta, si è occupato di declinare nel codice di rito, limitatamente alle norme sul giudizio di cassazione, il principio di chiarezza e di sinteticità, con riferimento agli scritti di parte. Le cui conclusioni sono state rassegnate nella relazione depositata il 16 maggio 2016. In un secondo momento, con decreto del 28 luglio 2016, il gruppo di lavoro è stato nuovamente incaricato di occuparsi della sinteticità degli atti processuali, con particolare riferimento al giudizio di merito, con prioritaria attenzione a quelli d'impugnazione. I lavori sono sfociati nella relazione del 1° dicembre 2016.